

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 25 Gennaio 2012

NOR12026

SM

Oggetto: Decreto Legge sulle liberalizzazioni. Norma sul recupero trimestrale delle accise sui carburanti utilizzati dagli autotrasportatori.

Come vi abbiamo già informato, nel decreto legge in materia di liberalizzazioni delle attività economiche, approvato dal Consiglio dei Ministri di Venerdì 20 Gennaio, è stata inserita la norma che fa diventare trimestrale (da annuale, com'era fino ad oggi), il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato dalle imprese di autotrasporto merci, sui veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 ton. Il decreto legge in questione (n.1 del 24 Gennaio 2012) è stato ora pubblicato sul Supplemento ordinario n.18 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 Gennaio e, pertanto, la disposizione prima indicata acquista a tutti gli effetti valore di Legge.

In particolare, l'art. 61 del Decreto interviene sul Regolamento che disciplina la procedura per ottenere questo beneficio (D.P.R 277/2000), apportando queste modifiche:

- la richiesta per ottenere la misura deve presentarsi, **a pena di decadenza dal diritto**, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui sono stati eseguiti i consumi. Viene quindi meno il termine che è stato osservato fino ad oggi, ovvero quello del 30 Giugno dell'anno successivo alla scadenza dell'anno solare di riferimento. Di conseguenza, anche il chilometraggio da specificare nella domanda sarà quello registrato alla fine del trimestre oggetto della domanda di recupero.
- Viene allungata la scadenza entro la quale il credito di imposta è utilizzabile in compensazione: in pratica ci sarà un anno di tempo in più, visto che il decreto fissa detta scadenza **al 31 Dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito**.
- L'ammontare del credito di imposta per il rimborso delle accise, non è soggetto al limite di utilizzo di 250.000 € annui, fissato in generale per tutti i crediti di imposta dall'art.1, comma 53 della Legge 244/2007.
- L'anticipo dei tempi per fruire di questa misura comporta una spesa, per le casse dello Stato, di 26,4 milioni, che viene finanziata con la somma di 400 mln di € che è stata stanziata per il settore dall'art.33, comma 10 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012).
- Il rimborso delle accise per gli autotrasportatori diventa una misura strutturale. Pertanto, ogniqualvolta, in futuro, verranno decisi nuovi incrementi della accise, non ci sarà bisogno (com'è invece stato fin'ora) di una norma specifica che riconosca il diritto delle imprese di autotrasporto a recuperare questi incrementi. Ciò vale anche per quegli aumenti che potranno essere decisi nel 2012 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art.33, comma 30 della predetta Legge di stabilità 2012, al fine – così recita quest'articolo – di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato, per 65 mln di €.

Ci riserviamo di commentare con una nuova circolare, gli altri aspetti più importanti contenuti nel decreto liberalizzazioni.

Cordiali saluti.